



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UMST MOBILITA'

Prot. n.

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1 DI DATA 09 Marzo 2020

#### OGGETTO:

L.p. 5/96. A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna - autorizzazione per voli di addestramento e mantenimento del brevetto di volo.



La vigente legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5, ad oggetto "*Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili*" prevede, all'art. 1, comma 4, che il Servizio Trasporti pubblici, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare l'effettuazione di voli di addestramento, nell'ambito di attività di scuole o associazioni aventi sede nella provincia di Trento, ai fini dell'allenamento minimo di volo per il mantenimento del brevetto. Tale autorizzazione è rilasciata secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 17790 di data 30 dicembre 1996, modificata con deliberazione n. 1696 di data 18 agosto 2006, sono stati individuati conseguentemente i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione in esame.

Sulla base di tale normativa, con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti pubblici n. 63 di data 4 aprile 2017 è stata rilasciata l'autorizzazione in oggetto alla società A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna, per un periodo di tre anni dal 7 aprile 2017 al 6 aprile 2020.

Con richiesta pervenuta in data 25 febbraio 2020 la A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna, ha richiesto altresì ai sensi della citata legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 il rinnovo della suddetta autorizzazione allo svolgimento di tali attività di volo in deroga.

A seguito di tale richiesta il Servizio Trasporti pubblici ha quindi provveduto a richiedere il prescritto parere all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che, con lettera prot. 0133236 di data 26 febbraio 2020 ha suggerito che l'autorizzazione di cui all'oggetto "*richiami l'adozione delle opportune procedure di decollo, atterraggio e sorvolo previste dai piani di volo, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione. Tali accorgimenti dovranno essere adottati specie laddove gli eliporti, ovvero le piazzole attrezzate allo scopo, siano ubicate in prossimità di centri abitati*";

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE GENERALE

- vista la legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5, ad oggetto "*Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili*";
- vista la deliberazione della G.P. n. 17790 di data 30 dicembre 1996, integrata dalla deliberazione della G.P. n. 1696 del 18 agosto 2006;
- vista la richiesta pervenuta in data 25 febbraio 2020 dalla A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna ;
- visto il parere formulato all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che, con lettera prot. 0133236 di data 26 febbraio 2020, ha suggerito che l'autorizzazione di cui all'oggetto "*richiami l'adozione delle opportune procedure di decollo, atterraggio e sorvolo previste dai piani di volo, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione. Tali accorgimenti dovranno essere adottati specie laddove gli eliporti, ovvero le piazzole attrezzate allo scopo, siano ubicate in prossimità di centri abitati*";

#### DETERMINA

- di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione alla A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna ad effettuare voli di addestramento ed allenamento, con le modalità previste dalla deliberazione della G.P. n. 17790 del 30 dicembre 1996, integrata con la successiva deliberazione della G.P. n. 1696 del 18 agosto 2006, in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5;
- nell'esercizio di tale attività, conformemente a quanto previsto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con lettera prot. 0133236 di data 26 febbraio 2020, le procedure di decollo,

atterraggio e sorvolo previste dai piani di volo dovranno essere effettuate con modalità tese ad arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione. Tali accorgimenti dovranno essere adottati specie laddove gli eliporti, ovvero le piazzole attrezzate allo scopo, siano ubicate in prossimità di centri abitati;


- si richiamano altresì le sanzioni previste dall'art. 3 comma 1 lettera c) della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 per chi viola il regime sanzionatorio previsto dall'art. 1 comma 4);

- la presente autorizzazione ha validità triennale, per il periodo intercorrente tra il 7 aprile 2020 ed il 6 aprile 2023.



**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL DIRIGENTE GENERALE  
Roberto Andreatta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Andreatta', written over the printed name.